

DELIBERAZIONE 24 OTTOBRE 2023
486/2023/R/GAS

**DISPOSIZIONI DI MODIFICA AL TESTO INTEGRATO UNBUNDLING CONTABILE (TIUC) A
SEGUITO DELLA RIMOZIONE DEL SERVIZIO DI TUTELA DEL GAS NATURALE**

L'AUTORITÀ DI REGOLAZIONE PER ENERGIA RETI E AMBIENTE

Nella 1269^a riunione del 24 ottobre 2023

VISTI:

- la direttiva 2009/73/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 luglio 2009;
- la direttiva (UE) 2019/944 del Parlamento europeo e del Consiglio del 5 giugno 2019;
- il Regolamento (CE) 715/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 luglio 2009;
- la legge 14 novembre 1995, n. 481 e sue modifiche ed integrazioni (di seguito: legge 481/95);
- il decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164 (di seguito: decreto legislativo 164/00);
- il decreto-legge 18 giugno 2007, n. 73 come convertito dalla legge 3 agosto 2007, n. 125 (di seguito: decreto-legge 73/07);
- la legge 4 agosto 2017, n. 124 e, in particolare, l'articolo 1 dal comma 59 al comma 82 come successivamente modificata e integrata (di seguito: legge 124/17);
- il decreto-legge 1 marzo 2022, n.17;
- il decreto-legge 9 agosto 2022, n. 115 convertito con legge 21 settembre 2022, n. 142 (di seguito: decreto Aiuti bis);
- il decreto-legge 18 novembre 2022, n. 176 convertito con modificazione con legge 13 gennaio 2023, n. 6 (di seguito: decreto-legge 176/22);
- la deliberazione dell'Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (di seguito: Autorità) 12 dicembre 2002, n. 207/02 (di seguito: deliberazione 207/02);
- la deliberazione dell'Autorità deliberazione 24 marzo 2016 137/2016/R/com ed il relativo Allegato A, Testo integrato delle disposizioni dell'Autorità delle disposizioni dell'Autorità per l'energia elettrica il gas e il sistema idrico in merito agli obblighi di separazione contabile (di seguito: TIUC);
- la deliberazione dell'Autorità 14 marzo 2023, 100/2023/R/gas (di seguito deliberazione 100/2023/R/gas);
- la deliberazione dell'Autorità 3 agosto 2023, 378/2023/R/gas;

- il Testo integrato delle attività di vendita al dettaglio di gas naturale e gas diversi dal gas naturale distribuiti a mezzo di reti urbane, come da ultimo modificato e integrato (TIVG).

CONSIDERATO CHE:

- l'articolo 2, comma 12, alla lettera h), della legge 481/95, intesta all'Autorità il potere di emanare direttive concernenti la produzione e l'erogazione dei servizi di pubblica utilità nei settori dell'energia elettrica e del gas naturale, ivi compresa la vendita al dettaglio;
- il medesimo articolo 2, comma 12, alla lettera f), della legge 481/95, prevede che l'Autorità emani direttive per la separazione contabile e amministrativa che consentano di evidenziare separatamente gli oneri conseguenti alla fornitura del servizio universale definito dalle convenzioni, verificando i costi delle singole prestazioni al fine di assicurare, tra l'altro, la loro corretta disaggregazione e imputazione, garantendo altresì un confronto con i costi di servizi analoghi in altri Paesi e la pubblicizzazione dei dati raccolti
- l'articolo 1, comma 3, del decreto-legge 73/07, codificando un assetto regolatorio definito dall'Autorità sin dalla deliberazione 207/02, ha ribadito il potere di quest'ultima di "*indic[are] condizioni standard di erogazione del servizio di vendita*" e "*defini[re] transitoriamente, in base ai costi effettivi del servizio, prezzi di riferimento [...] che le imprese di [...] vendita, nell'ambito degli obblighi di servizio pubblico, comprendono tra le proprie offerte commerciali*", facendo altresì salvi i poteri di vigilanza e di intervento dell'Autorità "*a tutela dei diritti degli utenti, anche nei casi di verificati e ingiustificati aumenti di prezzi e alterazioni delle condizioni del servizio per i clienti che non hanno ancora esercitato il diritto di scelta*";
- il TIVG definisce, in coerenza con le disposizioni di legge richiamate, le condizioni contrattuali ed economiche del servizio di tutela del gas naturale (di seguito: anche tutela gas) per i clienti aventi diritto a tale servizio; in particolare, la determinazione delle condizioni economiche è effettuata in modo tale da trasferire ai clienti domestici il segnale di prezzo relativo ai diversi segmenti della filiera (approvvigionamento, trasporto, ecc.), che riflette i costi sostenuti da un venditore al dettaglio efficiente;
- in relazione al servizio di tutela gas, la legge 124/17, come da ultimo novellata dal decreto-legge 176/22, ne prevede la rimozione a far data dal 10 gennaio 2024, prorogando di un anno la previgente scadenza fissata dal decreto-legge 183/20;
- a partire dalla data di cessazione del servizio di tutela gas, il decreto Aiuti bis (articolo 2) ha:
 - i. previsto che i fornitori e gli esercenti il servizio di fornitura di ultima istanza (di seguito: FUI) siano tenuti a offrire ai clienti vulnerabili, la fornitura di gas naturale a un prezzo che rifletta il costo effettivo di approvvigionamento nel mercato all'ingrosso, i costi efficienti del servizio di commercializzazione e le condizioni contrattuali e di qualità del servizio, così come definiti dall'Autorità a cui è stato

- altresì demandato il compito di introdurre specifiche misure perequative a favore dei FUI;
- ii. definito come “clienti vulnerabili di gas naturale” i clienti civili che ricadono in almeno una delle seguenti categorie:
 - a) persone che si trovano in condizioni economicamente svantaggiate ai sensi dell’articolo 1, comma 75, della legge 124/17;
 - b) soggetti con disabilità ai sensi dell’articolo 3 della legge 104/92;
 - c) soggetti le cui utenze sono ubicate nelle isole minori non interconnesse;
 - d) soggetti le cui utenze sono ubicate in strutture abitative di emergenza a seguito di eventi calamitosi;
 - e) persone di età superiore ai 75 anni;
 - con deliberazione 100/2023/R/com, l’Autorità ha, tra l’altro, definito le disposizioni in merito alla rimozione del servizio di tutela del gas naturale, nonché le condizioni a cui i clienti vulnerabili, a decorrere dall’1 gennaio 2024, dovranno essere riforniti (di seguito: servizio di tutela della vulnerabilità) anche da parte dei FUI, approvando il nuovo TIVG che entrerà in vigore da tale data;
 - con deliberazione 102/2023/R/gas, l’Autorità ha definito, altresì, le modalità con le quali vengono identificati i clienti vulnerabili nel settore del gas naturale.

CONSIDERATO, ALTRESÌ, CHE:

- il TIUC definisce le disposizioni in merito agli obblighi di separazione contabile (*unbundling* contabile) per le imprese operanti nei settori regolati dall’Autorità ed i relativi obblighi di comunicazione;
- il TIUC attualmente in vigore, con riferimento al settore del gas naturale, individua, tra l’altro, le attività di:
 - i. vendita di gas naturale ai clienti finali nel servizio di tutela e servizi di ultima istanza (articolo 4.1 del TIUC, lettera s) articolata nei seguenti comparti (art. 6.15 del TIUC):
 - a) vendita ai clienti domestici in servizio di tutela;
 - b) vendita ai condomini con uso domestico in servizio di tutela;
 - c) servizio di fornitura di ultima istanza;
 - d) fornitura del servizio di default distribuzione
 - e) fornitura transitoria del servizio di default di trasporto;
 - ii. vendita di gas naturale ai clienti finali a condizioni di libero mercato (articolo 4.1 lettera t) articolata nei seguenti comparti (art. 6.16 del TIUC):
 - a) vendita ai clienti domestici;
 - b) vendita ai condomini con uso domestico;
 - c) vendita ad altri clienti.

RITENUTO CHE:

- sia necessario, a decorrere dall'1 gennaio 2024, modificare l'elenco delle attività e dei comparti di separazione contabile per il settore del gas naturale, al fine di renderle coerenti con il nuovo assetto del mercati di vendita al dettaglio di gas naturale che vede, a partire da tale data, la rimozione del servizio di tutela gas sostituito, per i soli clienti vulnerabili, dal servizio di tutela della vulnerabilità così da consentire una corretta imputazione dei costi e ricavi sostenuti dagli esercenti, anche ai fini di una corretta remunerazione dei servizi coinvolti;
- debbano inoltre essere demandate al Manuale di contabilità regolatoria, pubblicato dagli Uffici dell'Autorità, le specifiche tecniche di dettaglio per l'attuazione della predetta previsione

DELIBERA

Articolo 1
Modifiche al TIUC

- 1.1 Con effetto sull'esercizio che si apre successivamente al 31 dicembre 2023, sono apportate al TIUC le modifiche di cui al presente articolo.
- 1.2 All'articolo 1, comma 1.1:
- a) alla definizione di **“fornitura del servizio di default distribuzione”** le parole **“alla deliberazione dell’Autorità del 28 maggio 2009, ARG/gas 64/09”** sono sostituite dalle parole **“alla deliberazione dell’Autorità del 14 marzo 2023, 100/2023/R/com”**;
 - b) la definizione di **“servizio di tutela o tutela”** è sostituita dalla seguente definizione:
“servizio di tutela della vulnerabilità o tutela della vulnerabilità è il servizio di cui al di cui al Titolo II, Sezione 1 del TIVG;”.
- 1.3 All'articolo 4:
- a) al comma 4.1, lettera s) le parole **“nel servizio di tutela”** sono sostituite dalle parole **“nel servizio di tutela della vulnerabilità”**;
 - b) al comma 4.21, le parole **“servizio di tutela”** sono sostituite dalle parole **“servizio di tutela della vulnerabilità”**.
- 1.4 All'articolo 6:
- a) il comma 6.15 è sostituito dal seguente:
“6.15 Per l'attività di vendita di gas naturale ai clienti finali nel servizio di tutela della vulnerabilità e servizi di ultima istanza costituiscono comparti di separazione contabile:
 - a) vendita ai clienti domestici in servizio di tutela della vulnerabilità;
 - b) servizio di fornitura di ultima istanza;

- c) fornitura del servizio di default distribuzione;
- d) fornitura transitoria del servizio di default di trasporto.”.
- b) il comma 6.16 è sostituito dal seguente:
 - “6.16 Per l’attività di vendita di gas naturale ai clienti finali a condizioni di libero mercato costituiscono comparti di separazione contabile:
 - a) vendita ai clienti domestici;
 - b) vendita ad altri clienti.”.
- 1.5 All’articolo 8, comma 8.1, lettera p, le parole “regime di tutela” sono sostituite dalle parole “regime di tutela della vulnerabilità”.
- 1.6 All’articolo 31, comma 1, lettera j, le parole “regime di tutela” sono sostituite dalle parole “regime di tutela della vulnerabilità”.

Articolo 2
Disposizioni finali

- 2.1 Il presente provvedimento e il TIUC, come risultante dalle modifiche apportate, sono pubblicati sul sito internet dell’Autorità www.arera.it.

24 ottobre 2023

IL PRESIDENTE
Stefano Besseghini